

Condizioni Generali d'Assicurazione protezione totale collettiva

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

La seguente informazione per il cliente fornisce una sinossi chiara e concisa sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la AGA International S.A., Paris, Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), susseguentemente nominata AGA International, con sede nella Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. I prodotti assicurativi sono commercializzati sotto il marchio Elvia. In materia di protezione giuridica l'assicuratore è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede nella Badenerstrasse 694, 8048 Zurigo.

Chi è la stipulante?

La stipulante è la Corsica Ferries con sede in via rue St-Jean 92, 1201 Genève.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati e l'entità della protezione assicurativa risultano dalla polizza e dalle condizioni d'assicurazione generali (CAG).

Quali persone sono assicurate?

In seguito al contratto d'assicurazione collettivo concluso con la stipulante, la AGA International concede la protezione assicurativa alle persone definite nella domanda d'assicurazione e nella conferma d'assicurazione nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative.

Quali siano le persone assicurate risulta dalla polizza e dalle condizioni d'assicurazione generali (CAG).

Quali sono le esclusioni essenziali?

- Eventi, già subentrati al momento di aderire all'assicurazione collettiva o di prenotare il viaggio o il cui insorgere era riconoscibile dalla persona assicurata al momento di stipulare l'assicurazione collettiva o di prenotare il viaggio.
- Eventi in relazione a epidemie o pandemie.
- Eventi in relazione alla partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo.

Questo elenco contiene solo le stipulazioni più usuali. Altre stipulazioni risultano dalle condizioni d'assicurazione generali CAG.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio è definito nella domanda d'assicurazione e risulta dalla conferma d'assicurazione.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

- Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali e i loro obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (ad es. l'immediata comunicazione di un caso di danno alla AGA International).
- Devono intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento (ad es. autorizzazione a terzi di rilasciare a AGA International rispettive documentazioni, informazioni ecc. per il chiarimento dell'evento assicurato).

Questo elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle condizioni d'assicurazione generali e dalla LCA.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

Inizio e termine dell'assicurazione sono definite nella domanda d'assicurazione e sono elencate nella conferma d'assicurazione.

Come trattano i dati AGA International e CAP?

AGA International elabora i dati che risultano dalle documentazioni contrattuali o dall'elaborazione del contratto e li utilizza in particolare per calcolare il premio, chiarire il rischio, elaborare le prestazioni dei casi assicurati, valutazioni statistiche nonché a scopi di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente.

Se necessario i dati vengono trasmessi nella misura necessaria a terzi implicati, particolarmente ad altri assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni che partecipano al caso. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire frodi assicurative.

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

La compagnia AGA International Assistance (Schweiz) (susseguentemente chiamata AGA International) risponde per le prestazioni convenute conformi al contratto d'assicurazione collettivo con Corsica Ferries ed elencate in questo documento assicurativo. Queste sono definite dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) e complementariamente dalle disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione.

Le garanzie che seguono vengono assicurate per l'ammontare degli importi indicati

1 Disposizioni generali

2 COSTI DI ANNULLAMENTO (Appendice A1)

- i costi di annullamento dovuti all'organizzatore e pattuiti da contratto

3 ASSISTENZA (Appendice B1)

Assistenza personale illimitata

- Spese mediche all'estero: CHF 6'700.00 / evento (franchigia CHF 100.00)
- Anticipo spese per un massimo di CHF 6'700.00 / evento
- Costi di recupero per un massimo di CHF 1'100.00 / evento
- Costi di rimpatrio salma in caso di morte: spese effettive
- tutte le attività necessarie per riportare al proprio domicilio la salma (incl. bara, documenti): CHF 2'200.00
- Onorario dell'avvocato per un massimo di CHF 2'200.00 / evento
- Anticipo cauzione per un massimo di CHF 10'000.00 / evento

Assistenza auto

- Soccorso in loco per un massimo di CHF 160.00 / evento
- Trasporto presso l'officina più vicina per un massimo di CHF 160.00 / evento
- Soccorso in loco per pullman turistici per un massimo di CHF 450.00 / evento
- Trasporto presso l'officina più vicina per pullman turistici per un massimo di CHF 450.00 / evento

4 BAGAGLI (Appendice C1)

- Per un massimo di CHF 700.00 / evento
- Gli oggetti di valore vengono assicurati al 50% del loro valore

I Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione

1 Disposizioni generali (Appendice H1)

1 Persone assicurate

Nell'ambito del presente contratto, sono assicurate le persone così definite nelle Condizioni speciali a patto che possiedano il proprio domicilio legale o fiscale in Svizzera.

2 Oggetto del contratto

Le garanzie concesse corrispondono a quelle sopra definite e precisamente solo per i rischi per cui è prevista l'assicurazione in conformità alle indicazioni formulate nelle Condizioni speciali e per le quali l'Assicurato ha pagato il premio assicurativo corrispondente.

3 Esclusioni valide per tutti i rischi

Eccettuate le esclusioni speciali menzionate per ogni prestazione, vengono escluse dal complesso delle nostre garanzie anche le conseguenze delle circostanze e degli eventi che seguono:

- 3.1 guerra civile o guerra con l'estero, rivolte, insurrezioni popolari, sciopero, azioni terroristiche, presa di ostaggi, uso di armi. Tuttavia, la nostra prestazione di soccorso vale 14 giorni dopo l'inizio di tali eventi nel caso l'Assicurato sia stato sorpreso da tali eventi all'estero;
- 3.2 la partecipazione volontaria dell'Assicurato a scommesse, atti criminosi o risse ad eccezione del caso di legittima difesa;
- 3.3 tutte le ripercussioni di origine nucleare oppure la cui origine risalga ad una fonte di raggi ionizzanti;
- 3.4 azioni intenzionali da parte dell'Assicurato, atti volontari incluso il suicidio o il tentato suicidio;
- 3.5 consumo di alcol, droga e di qualsiasi narcotico conforme alle indicazioni del codice di pubblica sanità che non sia stato prescritto da un medico;
- 3.6 consapevole mancato rispetto di divieti ufficiali e non osservanza di direttive di sicurezza riconosciute in correlazione all'esercizio di tutte le attività sportive;
- 3.7 la partecipazione dell'Assicurato ad esercitazioni soggette alla supervisione di autorità militari;
- 3.8 la partecipazione dell'Assicurato
 - a tutte le attività sportive di carattere professionale o rientranti nell'ambito di contratti retribuiti
 - a concorsi sportivi e training preparatorio,
 - all'esercizio di qualsiasi tipo di sport meccanico o sport di volo (automobilismo, motociclismo, tutti i veicoli a motore) a titolo amatoriale e a qualsiasi livello di requisiti.
- 3.9 I danni causati al di fuori dei paesi assicurati secondo quanto specificato nelle Condizioni speciali oppure al di fuori del periodo di validità del presente contratto.
- 3.10 I danni causati nel corso di prestazioni non organizzate dall'Assicuratore.
- 3.11 Eventi e relative conseguenze che si sono verificati tra la data di prenotazione del viaggio dell'Assicurato e la data della sottoscrizione del presente contratto.

4 Ambito di validità del contratto

- La garanzia vale nel paese o nei paesi visitati durante il viaggio organizzato dall'Assicurato e che vengono specificati nel biglietto di prenotazione del viaggio.
- La data di inizio della validità del contratto è quella della registrazione dell'iscrizione / della partenza.
- In mancanza dell'indicazione della data di ritorno, il contratto termina per legge due mesi dopo la data di partenza citata nelle Condizioni speciali.

5 Assicurazioni collettive

L'Assicurato deve indicare tutte le altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio.
In caso di sinistro è possibile presentare i propri reclami presso l'assicuratore di propria scelta.

6 Trasferimento del titolo relativo ai diritti e ai procedimenti dell'Assicurato

In contropartita al pagamento dell'indennizzo e per l'ammontare della sua concorrenza diventiamo beneficiari dei diritti e dei procedimenti che l'Assicurato ha contro tutti i responsabili.

Qualora, per colpa dell'Assicurato, non potessimo più rivendicare tali procedimenti, potremo essere sollevati per intero o parzialmente dalle nostre obbligazioni nei confronti dell'Assicurato medesimo.

7 Dati dell'Assicurato alla stipula del contratto

Reticenza, indicazioni false, omissioni o imprecisioni in sede di indicazione dei rischi vengono puniti:

- in caso di non sincerità dell'Assicurato: con l'annullamento del contratto,
- nell'impossibilità di verificare la non sincerità: mediante una riduzione dell'indennizzo rapportata al premio pagato in proporzione al premio che sarebbe stato dovuto in caso di indicazioni complete ed esatte del rischio.

8 Indicazioni dell'Assicurato al momento del sinistro

Qualsiasi truffa, mancata comunicazione o dichiarazione intenzionalmente falsa da parte dell'Assicurato finalizzata all'inganno in merito alle circostanze o alle conseguenze di un sinistro implicano la perdita di tutti i diritti a prestazioni o indennizzi per tali sinistri.

9 Prescrizione

Tutti i procedimenti derivanti dal presente contratto si prescrivono dopo un periodo di due anni dall'evento che ne ha costituito la causa.

10 Foro competente

Le cause contro AGA INTERNATIONAL possono essere intentate presso il foro della sede della società oppure il domicilio svizzero della persona avente diritto.

II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione

2 Assicurazione sui costi di annullamento (Appendice A1)

1 La nostra prestazione

1.1 Oggetto della prestazione in caso di annullamento

1.1.1 Nel caso in cui l'Assicurato rinunci al proprio viaggio, il tour organizer trattiene una parte dei costi o l'intero corrispettivo per il viaggio annullato, ossia i cosiddetti costi di annullamento; tali costi sono tanto più elevati quanto più prossima è la data della partenza. Vengono calcolati in base ad una ripartizione indicata nelle condizioni generali di vendita dell'opuscolo del viaggio.

La nostra prestazione consiste nell'integrare il rimborso del tour organizer, della compagnia aerea, della società di navigazione o dell'impresa di nolo rimborsando all'Assicurato l'importo dei costi di annullamento cui deve ottemperare da contratto nel caso in cui prima della partenza annulli il proprio soggiorno per una delle cause assicurate.

1.2 Eventi che danno diritto alla prestazione garantita

Il nostro intervento avviene qualora l'Assicurato debba annullare il proprio viaggio per i motivi che seguono:

1.2.1 in caso di grave malattia o di un infortunio con gravi danni fisici, incluse le conseguenze, i postumi, le complicazioni o il peggioramento di una malattia o delle conseguenze di un infortunio constatati prima della prenotazione del viaggio oppure in caso di morte:

- a) dell'Assicurato medesimo, del suo coniuge legale o partner fisso, dei suoi ascendenti o discendenti di primo grado
- b) dei suoi fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, suoceri e suocere.

L'Assicurato è tenuto a descrivere conformemente al vero la situazione che gli dà il diritto di ricorrere alle nostre prestazioni; dal canto nostro, ci riserviamo anche il diritto di respingere la domanda dell'Assicurato in base al responso dei nostri medici, nel caso in cui le informazioni forniteci non dimostrino l'effettiva sussistenza della fattispecie.

1.2.2 Gravi danni materiali a seguito di furto con scasso, incendio, inondazioni o di un altro evento di natura climatica, che rendano necessaria la presenza dell'Assicurato in loco nella data prevista per la partenza, per poter adottare provvedimenti di messa in sicurezza e azioni presso gli organi amministrativi e che riguardano più del 50% del domicilio principale o del secondo domicilio dell'Assicurato.

1.2.3 Il licenziamento dell'Assicurato dovuto alla situazione congiunturale a condizione che questo non avvenga prima della prenotazione.

1.2.4 Gravi danni al veicolo dell'assicurato verificatisi 48 ore prima della partenza e di tipo tale da renderne impossibile l'uso per il trasporto presso il luogo della vacanza.

1.2.5 Annullamento per uno dei motivi assicurati nel contratto di una o più persone che si sono iscritte contemporaneamente all'Assicurato e sono assicurate nell'ambito del presente contratto qualora l'Assicurato, a causa dell'annullamento, debba viaggiare da solo.

2 Entità dell'assicurazione

2.1 L'indennizzo pagato in base al presente contratto non può in nessun caso superare l'importo dei costi calcolati dal tour organizer applicando la/e ripartizione/i definita/e contrattualmente nelle Condizioni speciali.

2.2 Rimborsiamo all'Assicurato l'importo dei costi di annullamento indicati dal tour organizer applicando la ripartizione specificata nelle relative Condizioni generali di vendita; tuttavia, la nostra copertura è limitata all'importo dei costi che verrebbero addebitati all'Assicurato applicando questa ripartizione, se questi informasse il tour organizer entro le 48 ore successive il verificarsi dell'evento che dà diritto al ricorso alle nostre prestazioni.

I costi per il rilascio della documentazione, le mance, i costi per i visti e il premio assicurativo versato per la sottoscrizione del presente contratto non possono essere rimborsati.

3 Modalità di ricorso alla prestazione assicurativa

3.1 L'assicurazione deve essere stipulata presso AGA INTERNATIONAL il giorno stesso della prenotazione del viaggio oggetto dell'assicurazione o al più tardi prima della data di decorrenza dello schema di calcolo dei costi di annullamento previsto nelle condizioni commerciali del tour organizer.

- 3.2 La prestazione assicurativa può essere rivendicata a partire dal 1° giorno di applicazione della ripartizione dei costi di annullamento, oppure a partire dal giorno della sottoscrizione del presente contratto, qualora avvenga in un secondo momento, e termina con il giorno d'inizio della prima delle prestazioni assicurate.
- 3.3 Il ricorso alla prestazione di copertura dei costi di annullamento non può essere cumulato con altre prestazioni assicurative sottoscritte nell'ambito del presente contratto.
- 4 Esclusione di garanzia
 Eccezzuate le esclusioni comuni a tutte le prestazioni assicurative (capitolo 3 delle Disposizioni generali), si esclude anche quanto segue:
- 4.1 malattie o infortuni oggetto di un primo accertamento, di trattamento, di ricaduta, di peggioramento o di ricovero ospedaliero tra la data della prenotazione del viaggio e la data della sottoscrizione del presente contratto;
- 4.2 gravidanza (eccezzuato il caso di inequivocabili e imprevedibili complicazioni), interruzione volontaria della gravidanza, parto, fecondazione in vitro e sue conseguenze;
- 4.3 omissione di vaccinazioni;
- 4.4 tutti gli eventi medici la cui diagnosi, i cui sintomi o la cui causa siano di origine psichica, psicologica o psichiatrica e che non abbiano dato luogo ad un ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni consecutivi dopo la sottoscrizione del presente contratto;
- 4.5 epidemie, inquinamento ambientale, catastrofi naturali e loro conseguenze;
- 4.6 conseguenze di procedimenti penali che interessino l'Assicurato.
- 5 Come comportarsi in caso di sinistro
- 5.1 È necessario informare il proprio tour organizer con i mezzi più rapidi a disposizione (fax, telegramma, dichiarazione presso l'agenzia di viaggi) in merito al proprio recesso non appena il verificarsi di un evento assicurato ostacoli la partenza, ad ogni modo questo deve avvenire entro e non oltre 48 ore.
- ATTENZIONE:
 Nel caso in cui l'Assicurato comunichi troppo tardi al tour organizer la propria intenzione di recedere, noi copriremo solo i costi di recesso dovuti da contratto fino al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto al ricorso alla prestazione assicurativa. La differenza andrà a carico dell'Assicurato.
- 5.2 Fatta eccezione per i casi di accidentalità o forza maggiore, l'Assicurato dovrà informarci dei danni entro i cinque giorni lavorativi in cui ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato riceverà le informazioni necessarie per poter presentare la propria denuncia di sinistro. L'Assicurato riceverà con urgenza la documentazione da compilare e contestualmente dovrà inviare ad AGA INTERNATIONAL tutta la documentazione richiesta per l'autorizzazione della causa di recesso e per la quantificazione del danno (conferma della prenotazione, calcolo dei costi di recesso, giustificativi relativi ai trasporti).
 Qualora la causa del recesso sia costituita da malattia o dalle conseguenze di un infortunio, l'Assicurato dovrà mettere a disposizione del medico consulente di AGA INTERNATIONAL anche tutte le informazioni o la documentazione necessarie per la valutazione del titolo della sua richiesta.
- 3 ASSISTENZA (APPENDICE B1)
- 1 Le nostre prestazioni di assistenza
 Quando l'Assicurato ricorre alle nostre prestazioni di assistenza, si dichiara implicitamente d'accordo sul fatto che le decisioni inerenti il tipo, le circostanze e l'organizzazione delle misure da adottare vengano prese esclusivamente dal nostro servizio di assistenza.
- 1.1 Il nostro servizio di assistenza medica
 Le decisioni vengono prese esclusivamente in considerazione della rilevanza medica per l'Assicurato.
 I nostri medici si mettono in contatto con le organizzazioni mediche locali e, se necessario, con il medico curante dell'Assicurato, per raccogliere le informazioni che consentano di adottare le risoluzioni più idonee in base allo stato di salute dell'Assicurato.
 L'Assicurato concorda sul fatto che il suo rientro venga deciso e realizzato da personale medico in possesso di un diploma legalmente riconosciuto nel paese in cui tale personale medico esercita normalmente la propria attività professionale.
 L'eventuale rifiuto da parte dell'Assicurato di adeguarsi alle decisioni adottate dal nostro servizio medico ci solleva da qualsiasi responsabilità legata alle conseguenze di una tale iniziativa, causando il decadimento di tutti i diritti a prestazioni e indennizzi da parte nostra.
 In nessun caso possiamo intervenire al posto di organizzazioni di pronto soccorso locali o indennizzare costi causati in questo modo.
- 1.1.1 Rientro reso necessario dallo stato di salute dell'Assicurato
- 1.1.1.1 Organizziamo e copriamo il rientro dell'Assicurato presso il proprio domicilio oppure il trasporto presso uno dei suoi domicili più vicini e/o all'ospedale più idoneo alla realizzazione del trattamento necessario in base al suo stato di salute.
- 1.1.1.2 Previa relativa richiesta, possiamo organizzare il rientro dell'Assicurato presso il proprio domicilio non appena il suo stato di salute lo consenta.
- 1.1.1.3 Copriamo i costi aggiuntivi per il trasporto dei componenti della famiglia assicurati che accompagnano l'Assicurato nel caso in cui, a causa di questo rientro, non sia più possibile ricorrere ai mezzi inizialmente previsti per il ritorno a casa.
- 1.1.2 L'Assicurato deve essere ricoverato in ospedale in loco:
 nel caso in cui l'Assicurato debba essere ricoverato in ospedale per più di 7 giorni oppure 48 ore se è minorenne o disabile e non può essere accompagnato da alcun componente della famiglia maggiorenne durante la propria permanenza, ci assumiamo i costi del viaggio di andata e ritorno (biglietto ferroviario di 1° classe, biglietto aereo in classe Economy) di un componente della famiglia per prestare assistenza all'Assicurato in ospedale.
- 1.1.3 L'Assicurato deve sostenere esborsi in loco per assistenza medica o ricovero ospedaliero su prescrizione medica fuori dal paese in cui vive:
- rimborsiamo all'Assicurato le spese rimanenti dopo la liquidazione dell'assicurazione sugli infortuni in base al massimale e dopo detrazione della franchigia illimitata definita nelle Condizioni speciali;
 - in caso di ricovero in un ospedale con cui abbiamo una convenzione sul pagamento, possiamo versare un anticipo sulle spese mediante pagamento diretto al centro ospedaliero. L'Assicurato si impegna a rimborsare detto anticipo entro 1 mese dalla data del proprio rientro dal viaggio. Qualora questo termine venga superato, siamo autorizzati a pretendere anche le spese e gli interessi legali.
- Ci riserviamo il diritto di richiedere che una terza persona garantisca anticipatamente per il rimborso entro 1 mese dalla disponibilità dell'importo, mediante deposito di un assegno bancario confermato, oppure mediante riconoscimento di debito pari all'importo corrispondente presso la sede della nostra società.
- Il diritto al risarcimento da parte nostra termina in concomitanza con la data in cui il nostro servizio medico riterrà possibile, a proprio giudizio, il rientro dell'Assicurato.
- In ogni caso, l'Assicurato si impegna a richiedere il rimborso a uno dei sistemi previdenziali presso cui ha diritto di presentare tali richieste.
- 1.1.4 L'Assicurato paga i costi di salvataggio
 Rimborsiamo all'Assicurato i costi che dovessero insorgere in questo ambito per il massimale definito nelle Condizioni speciali.
- 1.1.5 Lo stato di salute dell'Assicurato non gli consente di guidare un'automobile per tornare al proprio domicilio e non può essere sostituito da nessun passeggero.
 Mettiamo a disposizione un autista per un massimo di 3 giorni per riportare il veicolo dell'Assicurato presso il suo domicilio in Europa per il percorso più breve; il costo del carburante, dei pedaggi autostradali e dei parcheggi è a carico dell'Assicurato.
 Questa prestazione viene concessa all'Assicurato solo se l'automobile si trova in perfetto stato d'esercizio, soddisfa le direttive del codice stradale nazionale e internazionale e se le norme inerenti i controlli di revisione tecnica vengono rispettate.
- 1.2 I nostri servizi di assistenza in caso di morte
 In caso di morte di una persona assicurata, organizziamo e copriamo quanto segue:
- il trasporto della salma dal luogo della composizione nella bara al luogo di tumulazione a casa;
 - i costi di tumulazione nell'ambito del massimale definito nelle Condizioni speciali;
 - i costi di trasporto aggiuntivi (di un biglietto ferroviario di 1° classe, un biglietto aereo in classe Economy) per i componenti della famiglia assicurati nell'ambito del presente contratto e che la accompagnano se, a causa di questo rientro, i mezzi previsti in origine per il ritorno a casa non possono essere utilizzati.
- 1.3 La nostra prestazione in caso di rientro anticipato
 Nel caso in cui i mezzi previsti in origine per il rientro a casa dell'Assicurato non possano essere utilizzati, organizziamo e copriamo:
- il rientro dell'Assicurato (un biglietto ferroviario di 1° classe, un biglietto aereo in classe Economy) e, se necessario, dei componenti assicurati della famiglia che lo accompagnano;
 oppure
 - il viaggio di andata e ritorno di una persona assicurata nell'ambito del presente contratto.
- La scelta che l'Assicurato compie con il nostro consenso è irrevocabile.
 Questa prestazione è dovuta nei seguenti casi:
- malattia, infortunio grave oppure partecipazione alla tumulazione in caso di morte delle seguenti persone: coniuge legale o partner fisso dell'Assicurato, un ascendente, un discendente, il tutore legittimo, fratello o sorella, cognato, cognata, genero, nuora, suocero, suocera, che non partecipano al viaggio;
 - gravi danni materiali a seguito di furto con scasso, incendio, inondazioni o di eventi climatici che rendano necessaria la presenza dell'Assicurato in loco per poter adottare provvedimenti di messa in sicurezza e azioni presso gli organi amministrativi e che riguardano più del 50% del domicilio principale o del secondo domicilio dell'Assicurato.

- 1.4 La nostra assistenza legale all'estero
- 1.4.1 L'assicurato paga gli onorari dell'avvocato:
Nel caso in cui contro l'Assicurato sia stato introdotto un procedimento giudiziario, previa presentazione dei mezzi probatori, rimborseremo l'onorario dell'avvocato per il massimale definito nelle Condizioni speciali a condizione che il procedimento giudiziario non si riferisca all'attività professionale dell'Assicurato e/o all'uso o custodia di un veicolo stradale a motore e che i fatti contestati in base alla legislazione non siano soggetti a sanzione.
- 1.4.2 L'Assicurato necessita di un anticipo per una cauzione:
Nel caso in cui l'Assicurato sia stato arrestato o minacciato di arresto, a condizione che la persecuzione penale rivolta contro di lui non sia motivata da una delle cause sotto specificate:
- traffico di stupefacenti e/o droghe;
 - partecipazione a movimenti politici;
 - qualsiasi infrazione intenzionale della legislazione del paese;
 - pagheremo anticipatamente all'Assicurato l'importo della cauzione dovuto per legge in base al massimale specificato nelle Condizioni speciali;
 - l'Assicurato ha tempo 1 mese dalla disponibilità dell'importo per rimborsarci tale anticipo. In caso di superamento del termine saremo autorizzati a pretendere anche gli eventuali costi e gli interessi legali;
 - ci riserviamo il diritto di richiedere che una terza persona garantisca anticipatamente per il rimborso entro 1 mese dalla disponibilità dell'importo mediante deposito di un assegno bancario confermato oppure mediante riconoscimento di debito pari all'importo corrispondente presso la sede della nostra società.
- 1.5 Il nostro servizio di assistenza per gli autoveicoli
- 1.5.1 Definizione
- 1.5.1.1 Quali autoveicoli sono assicurati
- Gli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato.
 - Gli autoveicoli, indipendentemente dall'età, con la riserva che soddisfino la legislazione svizzera e in particolare che siano stati sottoposti ai controlli di ispezione tecnica obbligatori.
- Per autoveicoli si intendono esclusivamente:
- veicoli a motore, motociclette, roulotte, rimorchi o camper con un peso superiore a 3,5 tonnellate;
 - autobus che vengono utilizzati per viaggi turistici;
 - sono esclusi dalle prestazioni assicurative gli autoveicoli a noleggio, gli autoveicoli che vengono utilizzati per il trasporto merci a pagamento, anche se solo occasionalmente, i rimorchi appositamente strutturati per il trasporto di autoveicoli o animali.
- 1.5.1.2 Il numero di persone che possono usufruire delle prestazioni assicurative contrattuali è limitato al numero di passeggeri consentito indicato sul libretto di circolazione dell'autoveicolo assicurato.
- 1.5.2 Servizio di assistenza in caso di autovetture e veicoli a due ruote
- 1.5.2.1 L'autoveicolo dell'Assicurato è immobilizzato a causa di un guasto o di un incidente
- AGA INTERNATIONAL organizza e copre per un massimale di CHF 160.00:
 - i costi del soccorso in loco (i costi dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato);
oppure
 - i costi di traino fino all'officina più vicina.
 - i pezzi di ricambio imprescindibili per un corretto uso delle vie di circolazione e per la sicurezza dei passeggeri dell'autoveicolo dell'Assicurato non sono disponibili in loco:
- AGA INTERNATIONAL li fa spedire all'Assicurato; tuttavia, AGA INTERNATIONAL copre solo i costi di spedizione.
- AGA INTERNATIONAL anticipa i costi di detti pezzi di ricambio per un importo massimo di CHF 3.300.
- L'Assicurato si impegna a rimborsare AGA INTERNATIONAL immediatamente su presentazione della relativa fattura.
- Le spese doganali e/o di transito eventualmente anticipate da AGA INTERNATIONAL devono essere rimborsate contro presentazione della fattura.
- AGA INTERNATIONAL non può essere ritenuta responsabile della sospensione della produzione dei pezzi da parte del costruttore, della non disponibilità dei pezzi di ricambio o di ritardi da parte dei fornitori.
- Nel caso in cui il veicolo dell'Assicurato debba essere riparato prima della data di ritorno prevista:
 - AGA INTERNATIONAL mette a disposizione un autoveicolo a noleggio della categoria A (a seconda della disponibilità locale) per la durata della riparazione (massimo 7 giorni) per dare all'Assicurato la possibilità di proseguire il proprio viaggio.
 - Qualora AGA INTERNATIONAL non sia in grado di fornire questa prestazione il giorno stesso in cui l'auto si è guastata, AGA INTERNATIONAL organizza e paga la permanenza in albergo per una notte per un massimo di CHF 70.00 per persona assicurata, conducente e passeggeri del veicolo, nel caso in cui l'Assicurato abbia comunicato immediatamente a AGA INTERNATIONAL il verificarsi del guasto o dell'incidente.
- Vengono coperti solo i costi di pernottamento, sono escluse tutte le spese accessorie (vitto, telefono, ...)
- Nel caso in cui il veicolo dell'Assicurato non possa essere riparato prima della data di ritorno prevista:
- AGA INTERNATIONAL mette a disposizione quanto segue:
- un autoveicolo a noleggio della categoria A (a seconda della disponibilità locale) per un massimo di 3 giorni per consentire all'Assicurato di raggiungere il proprio domicilio;
 - un biglietto per i trasporti pubblici (un biglietto ferroviario di 1° classe, un biglietto aereo in classe Economy, se l'autoveicolo dell'Assicurato è riparato) per poter ritirare l'autoveicolo e il rimborso delle spese di trasferimento (per l'Assicurato e il suo veicolo) per il viaggio a bordo di una nave della corsica ferries e del costo del carburante per raggiungere il proprio domicilio per la via più breve;
 - se il veicolo dell'Assicurato non può essere riparato:
- Il veicolo non è riparabile quando l'ammontare delle riparazioni rese necessarie da un guasto o un incidente supera il valore di vendita del veicolo.
- AGA INTERNATIONAL si assume i costi per la cessione dell'autoveicolo per la concorrenza massima del valore di vendita dopo il danno.
- 1.5.2.2 Il veicolo dell'Assicurato viene rubato
- Nel caso in cui il veicolo dell'assicurato venga rubato e non sia più possibile rintracciarlo:
 - AGA INTERNATIONAL mette a disposizione dell'Assicurato un autoveicolo a noleggio di categoria A (a seconda della disponibilità locale) per un massimo di 3 giorni per consentire all'Assicurato il rientro previsto in origine presso il proprio domicilio con la nave corsica ferries.
 - nel caso in cui il veicolo rubato venga ritrovato dopo il rientro presso il proprio domicilio:
 - e sia funzionante:
- AGA INTERNATIONAL mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto dei trasporti pubblici per il ritiro del veicolo (se il veicolo dell'Assicurato è stato ritrovato) e rimborsa i costi (per l'assicurato e il relativo veicolo) per il viaggio a bordo di una nave della corsica ferries e i costi di carburante per raggiungere il proprio domicilio per la via più breve.
- e devono essere effettuate delle riparazioni:
- AGA INTERNATIONAL organizza e copre per un massimale di CHF 160.00:
- i costi del soccorso in loco (i costi per i pezzi di ricambio vanno a carico dell'Assicurato)
 - i costi di traino fino all'officina più vicina.
- AGA INTERNATIONAL mette a disposizione quanto segue:
- un biglietto dei trasporti pubblici (un biglietto ferroviario di 1° classe, un biglietto aereo in classe Economy) per il ritiro del veicolo (una volta che il veicolo è stato riparato) e il rimborso dei costi di trasferimento (per l'Assicurato e il suo veicolo) per il viaggio a bordo di una nave della corsica ferries e i costi di carburante per raggiungere il proprio domicilio per la via più breve.
 - e non si può più riparare:
- Il veicolo non è riparabile quando l'ammontare delle riparazioni rese necessarie da un guasto o un incidente supera il valore di vendita del veicolo.
- AGA INTERNATIONAL copre i costi per la cessione dell'autoveicolo per una concorrenza massima pari al valore di vendita dopo i danni.

1.5.3. Servizi di assistenza roulotte

1.5.3.1 Se la roulotte dell'Assicurato è immobilizzata a causa di un incidente:

- AGA INTERNATIONAL organizza e copre per un massimale di CHF 160.00:
- i costi per il soccorso in loco (i costi per i pezzi di ricambio vanno a carico dell'Assicurato);
oppure
- i costi di traino fino all'officina più vicina.
- se la roulotte dell'Assicurato non può essere riparata in giornata, AGA INTERNATIONAL organizza e paga un pernottamento in albergo per l'Assicurato fino ad un massimo di CHF 70.00 per persona assicurata, conducente e passeggeri del veicolo.

Vengono coperti solo i costi di pernottamento, sono escluse tutte le spese accessorie (vitto, telefono, ...)

- Nel caso in cui secondo i periti la roulotte non sia riparabile prima della data di rientro prevista:

AGA INTERNATIONAL consente all'Assicurato di ritirarla dopo la riparazione e copre tutti i costi di trasferimento con una nave della corsica ferries (per l'Assicurato, il proprio veicolo e la roulotte) e i costi del carburante per il viaggio di andata e ritorno per la via più breve.

- Qualora la roulotte non possa più essere riparata (ossia l'importo delle riparazioni rese necessarie a causa dell'incidente supera il valore di vendita della roulotte)

AGA INTERNATIONAL copre i costi di cessione per una concorrenza massima pari al valore di vendita dopo i danni.

1.5.3.2 La roulotte rubata viene ritrovata dopo il rientro:

- in stato funzionante:

AGA INTERNATIONAL consente all'Assicurato di ritirarla dopo la riparazione e copre tutti i costi di trasferimento con una nave della corsica ferries (per l'Assicurato, il proprio veicolo e la roulotte) e i costi del carburante per il viaggio di andata e ritorno per la via più breve.

- e devono essere effettuate delle riparazioni:

AGA INTERNATIONAL organizza e copre per un massimale di CHF 160.00:

- i costi per il soccorso in loco (i costi per i pezzi di ricambio vanno a carico dell'Assicurato)
- i costi di traino fino all'officina più vicina.

AGA INTERNATIONAL consente all'Assicurato di ritirare la roulotte dopo la riparazione e copre tutti i costi di trasferimento con una nave della corsica ferries (per l'Assicurato, il proprio veicolo e la roulotte) e i costi del carburante per il viaggio di andata e ritorno per la via più breve.

- e non è riparabile:

Qualora la roulotte non possa più essere riparata (ossia l'importo delle riparazioni rese necessarie a causa dell'incidente supera il valore di vendita della roulotte):

AGA INTERNATIONAL copre i costi per la cessione per la concorrenza massima del valore di vendita dopo i danni.

1.5.4 Servizi di assistenza per autobus da turismo

1.5.4.1 L'autobus da turismo dell'Assicurato è immobilizzato a causa di un guasto o di un incidente:

AGA INTERNATIONAL organizza e copre per un massimale di CHF 450.00:

- i costi per il soccorso in loco (i costi per i pezzi di ricambio vanno a carico dell'Assicurato);
oppure

- i costi di traino fino all'officina più vicina.

1.5.4.2 Fornitura di un autobus con autista:

Se l'autobus dell'Assicurato rimane immobilizzato a causa di un guasto o un incidente e non è possibile ottenere soccorso in loco oppure una riparazione il giorno stesso, AGA INTERNATIONAL mette a disposizione dell'organizzatore del viaggio un autobus con autista per portare i passeggeri fino alla tappa successiva per la durata massima di 24 ore.

1.5.4.3 I pezzi di ricambio imprescindibili per un corretto uso delle vie di circolazione e per la sicurezza dei passeggeri dell'autobus dell'Assicurato non sono disponibili in loco:

In questo caso, AGA INTERNATIONAL li fa spedire all'Assicurato. AGA INTERNATIONAL non può essere ritenuta responsabile della sospensione della produzione dei pezzi da parte del costruttore, della non disponibilità di pezzi di ricambio o di ritardi da parte dei fornitori.

AGA INTERNATIONAL si accolla solo le spese di spedizione; le spese anticipate per pezzi di ricambio, diritti doganali e di transito dovranno esserle rimborsati entro 30 giorni dalla spedizione.

Qualora l'ordine registrato superi l'importo di CHF 1'200.00 incluse tutte le tasse e gli oneri, AGA INTERNATIONAL pretenderà il pagamento anticipato del costo dei pezzi di ricambio.

2 Modalità di ricorso alla prestazione assicurativa

- La prestazione assicurativa deve essere sottoscritta e registrata presso AGA INTERNATIONAL prima dell'inizio del soggiorno oggetto dell'assicurazione.
- La copertura assicurativa vale per la durata delle prestazioni organizzate dal tour organizer conformemente alla descrizione sul biglietto di prenotazione del viaggio dell'Assicurato e durante il viaggio di andata e ritorno al proprio domicilio con la riserva che tale percorso non superi la durata di 48 ore.
- Se, tuttavia, la durata complessiva del viaggio fosse superiore a due mesi oppure se non fosse stata prevista la data di rientro o termine del viaggio, la copertura assicurativa termina per legge due mesi dopo la data di partenza o di inizio del viaggio specificata sulla polizza assicurativa.

3 Esclusione di garanzia

Eccettuate le esclusioni comuni a tutte le coperture assicurative (capitolo 3 delle Disposizioni generali), si esclude anche quanto segue:

3.1 Per tutte le garanzie di assistenza

3.1.1 tutti i costi inforti senza il preventivo consenso della nostra Assistenza;

3.1.2 malattie che esistevano ed erano già state diagnosticate e/o trattate in precedenza, e/o che erano state causa di un ricovero ospedaliero 6 mesi prima del ricorso alla nostra assistenza, eccettuate complicazioni inequivocabili e imprevedibili;

3.1.3 tutti gli eventi medici la cui diagnosi, i cui sintomi o la cui causa siano di origine psichica, psicologica o psichiatrica e che non hanno dato luogo ad un ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni consecutivi dopo la sottoscrizione del presente contratto;

3.1.4 malattie o ferite innocue che possono essere curate in loco;

3.1.5 convalescenze e malattie nel corso di cure non portati a termine;

3.1.6 gravidanza ed eventuali relative complicazioni dopo il sesto mese, interruzione volontaria della gravidanza, parto, fecondazioni in vitro e loro conseguenze;

3.1.7 viaggi intrapresi con l'obiettivo di una diagnosi e/o cure;

3.1.8 costi di vitto, costi non espressamente citati per il rimborso e tutti gli esborsi che l'Assicurato non è in grado di motivare con una pezza giustificativa;

3.2 nell'ambito di spese mediche

3.2.1 i costi di cure termali, elioterapia, cure dimagranti, cure ringiovanenti e tutte le cure legate al "comfort" o a trattamenti estetici, i costi per ginnastica medica;

3.2.2 costi di trattamenti dentistici;

3.2.3 costi per impianti, protesi, apparecchi ottici;

3.2.4 costi per vaccinazioni;

3.2.5 misure mediche preventive;

3.2.6 costi sopravvenuti nel paese di domicilio;

3.2.7 costi per anticoncezionali, interruzione volontaria della gravidanza e parto e relative conseguenze;

3.2.8 costi causati da ripercussioni, complicazioni o peggioramenti di una malattia o di un incidente constatati precedentemente all'inizio del viaggio assicurato;

3.2.9 cura o trattamenti non causati da un'emergenza medica;

3.2.10 costi inforti in seguito ad una inseminazione artificiale o a trattamenti della sterilità di qualsiasi genere;

3.2.11 cura o trattamenti il cui carattere terapeutico non sia riconosciuto dalla legislazione svizzera;

3.2.12 trattamenti o cure prestati da un componente della famiglia.

3.3 In caso di veicoli

3.3.1 difetti meccanici già noti al momento della partenza;

3.3.2 avaria della batteria in seguito a mancanza di manutenzione, ad eccezione di guasti accidentali;

3.3.3 costi per singoli pezzi, costi di riparazione;

3.3.4 costi doganali, pedaggi autostradali, costi per carburante, pedaggi;

3.3.5 incidenti causati dal consumo di alcol, quando il tasso alcolemico nel sangue è superiore a quello previsto dalla legislazione svizzera in materia;

3.3.6 danni derivanti dall'uso del veicolo durante competizioni;

3.3.7 tasse, vitto e soggiorno;

3.3.8 panne dovuti a pneumatici, carburante, perdita delle chiavi, rottura dei cristalli, chiavi chiuse all'interno del veicolo;

3.3.9 immobilità dovuta a errori di manutenzione o alla prevedibile usura del veicolo;

3.3.10 danni dal volontario mancato rispetto di divieti ufficiali.

- 4 Come comportarsi in caso di sinistro
- 4.1 Per tutte le richieste di assistenza è necessario che l'Assicurato si metta in contatto con noi, di persona o tramite terzi, non appena la sua situazione lasci presagire un rientro anticipato o costi che rientrino nel campo delle nostre prestazioni di garanzia.
Il nostro servizio è a disposizione degli assicurati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Telefonicamente +41 44 283 33 59
Per fax +41 44 283 32 05
- L'Assicurato deve comunicare il proprio indirizzo e numero di telefono e i dati delle persone che si occupano di lui.
 - È necessario consentire ai nostri medici l'accesso a tutte le informazioni mediche relative all'Assicurato o alla persona cui i nostri interventi si riferiscono.
- 4.2 Per tutte le richieste di risarcimento
- All'atto del ricorso alla nostra assistenza, l'Assicurato è tenuto a comunicarci i costi assicurati definiti nel contratto con l'Assistenza e di cui si desidera ottenere il rimborso.
 - A fondamento del titolo della propria richiesta devono essere presentati tutti i giustificativi.
- 4.3 Copertura di un trasporto
- Quando noi organizziamo e paghiamo un trasporto nell'ambito delle nostre prestazioni, questo, a discrezione dell'Assistenza, viene effettuato con un treno di prima classe, con l'aereo in classe turistica oppure anche in taxi.
 - In questo caso noi diventiamo titolari del biglietto originale e l'Assicurato si impegna a restituircelo o a rimborsarci l'importo restituito dal dispositivo/ufficio di emissione del biglietto.
 - Se sin dall'inizio l'Assicurato non dovesse essere in possesso di un biglietto di ritorno, ci riserviamo il diritto di pretendere dall'Assicurato il rimborso dei costi che in ogni caso avrebbe sostenuto per il proprio rientro.
- 4.4 Il nostro ambito di intervento
- Noi interveniamo nell'ambito delle leggi e delle direttive nazionali e internazionali,
 - le nostre prestazioni sono subordinate al ricevimento delle autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti.
- Non possiamo essere ritenuti responsabili di ritardi od ostacoli nella realizzazione delle prestazioni pattuite che si verifichino in seguito a forza maggiore o eventi come sciopero, insurrezioni, moti popolari, limitazioni della libera circolazione, sabotaggio, terrorismo, guerre civili o guerra con l'estero, conseguenze di effetti radioattivi o qualsiasi altro evento fortuito.
- 4.5 Particolarità specifiche delle prestazioni di assistenza
Per le prestazioni cui non è stato fatto ricorso durante il viaggio oppure che non sono state organizzate da noi non sussiste né il diritto al rimborso, né ad un indennizzo supplementare.
- 4 Bagagli (Appendice C1)
- 1 La nostra prestazione
- 1.1 La nostra garanzia vale nei seguenti casi:
- furto;
 - distruzione parziale o totale;
 - perdita di oggetti ed effetti personali che l'Assicurato abbia portato con sé o acquistato nel corso del viaggio durante il trasporto a cura di un'impresa di spedizione bagagli, ad eccezione degli oggetti di valore specificati sotto.
- In caso di furto di oggetti trasportati all'interno di un autoveicolo, la nostra garanzia vale solo qualora i beni, trasportati nascosti alla vista nel vano bagagli chiuso a chiave di un veicolo con tetto non amovibile e finestrini completamente chiusi, siano stati oggetto di un furto con scasso tra le 7.00 e le 22.00, ora locale.
L'Assicurato deve addurre prova dell'orario in cui si è verificato il furto.
- 1.2 Oggetti di valore
- 1.2.1 Nel tenore del contratto vengono considerati di valore i seguenti oggetti:
- a) gioielli, oggetti incastonati in metalli preziosi, pietre preziose, perle, orologi, pellicce, armi da caccia.
 - b) materiale fotografico, video, dati e telefono portatili, apparecchi di registrazione e riproduzione per suono o immagini e i relativi accessori.
 - c) altri oggetti, come abiti il cui valore sia superiore a quello fissato nelle Condizioni speciali.
- 1.2.2 La nostra garanzia vale per quanto riguarda gli oggetti di valore solo nelle seguenti circostanze:
- a) L'assicurazione vale solo nel caso di furto e solo se l'Assicurato porta tali oggetti su di sé, li sta usando oppure li ha dati in custodia individualmente o perché vengano custoditi nella cassaforte dell'albergo.
 - b) Nel caso di materiale fotografico o di filmati i danni sono assicurati in caso di gravi ferite dell'Assicurato.
- 2 Valutazione di danni e indennizzo
- 2.1 Entità della copertura dell'Assicurato
- 2.1.1 La garanzia viene concessa nei limiti del massimale definito nelle Condizioni speciali per persona assicurata e per un importo massimo per nolo assicurato sull'intero danno nell'arco del periodo di validità dell'assicurazione.
- 2.1.2 L'importo massimo per tutti gli oggetti di valore sopra citati non può essere superiore al 50% dell'importo definito nelle Condizioni speciali.
- 2.2 Calcolo del risarcimento danni
- 2.2.1 L'indennizzo viene calcolato sulla base del valore di riacquisto di oggetti usati della stessa qualità ed entro il massimale definito nelle Condizioni speciali.
- 2.2.2 Per ogni sinistro la franchigia illimitata menzionata nelle Condizioni speciali deve essere coperta dall'Assicurato.
- 2.2.3 L'Indennizzo non può superare l'importo del danno subito né tenere conto dei danni indiretti.
- 3 Ritrovamento di oggetti rubati o smarriti
L'Assicurato deve informarci tramite lettera raccomandata immediatamente dopo aver ricevuto l'informazione.
- Se non abbiamo ancora versato alcun indennizzo, l'Assicurato deve riprendere possesso di tali oggetti e, qualora la prestazione assicurativa sia dovuta, saremo tenuti solo al pagamento degli eventuali danni o parti mancanti.
 - Se l'assicurato ha già ricevuto l'indennizzo, può a scelta cedere il possesso dell'oggetto oppure decidere di tornare in possesso dell'oggetto tramite restituzione dell'indennizzo ricevuto previa detrazione per i danni o le parti mancanti.
 - In ogni caso, in assenza di una richiesta di restituzione di tali oggetti entro 15 giorni dalla data della comunicazione del ritrovamento, presupporremo che l'Assicurato abbia deciso per la cessione della proprietà.
- 4 Modalità di ricorso alla prestazione assicurativa.
- La prestazione assicurativa deve essere sottoscritta e registrata presso AGA INTERNATIONAL prima dell'inizio del viaggio assicurato.
 - La copertura assicurativa vale per la durata delle prestazioni organizzate a cura del tour organizer in conformità alla descrizione sul biglietto di prenotazione dell'Assicurato per il viaggio e durante il trasferimento di andata e ritorno al proprio domicilio con la riserva che tale trasferimento non superi la durata di 48 ore.
 - Qualora, tuttavia, la durata complessiva del viaggio fosse superiore a due mesi oppure se non venisse prevista alcuna data di rientro o termine del viaggio, la prestazione assicurativa terminerà per legge due mesi dopo la data di partenza o di inizio del viaggio specificata sulla polizza assicurativa.
- 5 Esclusione della garanzia
Fatta eccezione per le esclusioni di validità generale specificate per tutte le garanzie (capitolo 3 delle Disposizioni generali vigenti), si esclude ugualmente quanto segue:
- 5.1 Nelle circostanze menzionate di seguito:
- 5.1.1 Qualsiasi furto, distruzione o perdita:
- in seguito a una decisione di un'autorità amministrativa competente o un divieto di trasporto di determinati oggetti,
 - che si sono verificati nel corso di trasferimenti.
- 5.1.2 furti da parte del personale dell'Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 5.1.3 furti di oggetti presso un luogo non privato in assenza di sorveglianza costante;
- 5.1.4 distruzione a causa di un difetto della cosa assicurata, della sua normale usura oppure a causa della fuoriuscita di liquidi, grassi, coloranti o medicinali che si trovano nel bagaglio assicurato;
- 5.1.5 distruzione di oggetti fragili, in particolare vasellame o oggetti di vetro, porcellana, marmo,
- 5.1.6 oggetti smarriti, dimenticati o spostati dall'Assicurato o dalle persone che lo accompagnano;
- 5.1.7 distruzione in seguito a graffi, rigature, crepe o macchie,
- 5.1.8 danni dovuti ad incidenti causati dal fumo;
- 5.1.9 furto durante il campeggio.
- 5.2 I seguenti oggetti:
- 5.2.1 documenti, carte di identità, carte di credito, schede magnetiche, patenti di guida, denaro contante, atti e carte valore, chiavi,
- 5.2.2 sci, tavole da surf, materiale da golf, snowboard, bombole da immersione, biciclette, parapendio, paracadute, deltaplano, imbarcazioni,

- 5.2.3 materiale professionale, campionari di rappresentanti, merci,
- 5.2.4 strumenti musicali, oggetti d'arte o d'artigianato, antichità, oggetti di culto, oggetti da collezionismo,
- 5.2.5 occhiali (lenti e montatura), lenti a contatto, protesi e apparati di qualsiasi genere, ad eccezione della distruzione o del danneggiamento in caso di gravi ferite dell'Assicurato,
- 5.2.6 accessori auto, mobili di roulotte, camper e imbarcazioni;
- 5.2.7 alimenti molto deperibili, vini e alcolici;
- 5.2.8 videogiochi e accessori;
- 5.2.9 materiale medico, protesi, medicinali,
- 5.2.10 gli abiti ed accessori portati dall'Assicurato,
- 5.2.11 animali.

6 Cosa si deve fare in caso di sinistro

L'Assicurato deve

- in caso di furto: sporgere denuncia entro 48 ore presso l'autorità di polizia più vicino al luogo del reato;
- in caso di distruzione totale o parziale: fare rilevare per iscritto i danni da un organo competente o dal responsabile; diversamente da un testimone;
- in caso di distruzione parziale o totale da parte di una impresa di trasporti: il personale qualificato dell'impresa deve assolutamente redigere un verbale del danno.

e in altri casi:

- è necessario adottare tutte le misure atte a limitare le conseguenze del danno;
- dobbiamo essere informati tramite lettera raccomandata, per la precisione nell'arco dei cinque giorni lavorativi durante i quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza del danno ad eccezione della casualità o di casi di forza maggiore; questo termine viene ridotto a 48 ore in caso di furto.

L'Assicurato perde tutti i diritti all'indennizzo in caso di mancato rispetto del termine di denuncia se AGA INTERNATIONAL dovesse patire dei danni per ritardata denuncia.

- è necessario presentare un dossier; inoltre, deve esserci inviata tutta la documentazione necessaria alla certificazione del titolo della pretesa dell'Assicurato:
- il contratto assicurativo o una sua copia
- la conferma della denuncia
- la constatazione del danno o della perdita
- le fatture originali d'acquisto
- la fattura di riparazione o ripristino
- la certificazione dello scassinamento del veicolo
- una stima aggiornata redatta da un tecnico
- fotografie (in caso di oggetti di valore)

e tutta l'altra documentazione ritenuta necessaria per l'evasione della richiesta dell'Assicurato.

CARTA ASSISTANCE - Pregasi ritagliare e mettere nel portafoglio!

+41 44 283 33 59

ASSISTANCE 24h | FAX +41 44 283 32 05 | www.allianz-assistance.ch

ONE CALL DOES IT ALL

 ELVIA